

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2532

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAVAGNINI, BAIAMONTE, COSSIGA, FALLICA, FONTANA,  
GALVAGNO, LENNA, MILANESE**

Norme in materia di computo delle indennità operative, della indennità pensionabile e dell'assegno pensionabile nella determinazione della buonuscita del personale militare delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza

*Presentata il 18 marzo 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sentenza n. 278 del 15-27 giugno 1995 della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l'infondatezza del vizio di incostituzionalità degli articoli 3 e 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, e della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, sollevato dal tribunale amministrativo regionale della Sardegna nella parte in cui non consentono di comprendere l'indennità operativa nella base di computo dell'indennità di buonuscita, ha determinato una inversione di orientamento nei giudicati del Consiglio di Stato fino ad allora favorevoli ai ricorrenti che avevano invocato il diritto a vedersi riconoscere nella buonuscita la predetta indennità.

Infatti, la Corte costituzionale, pur ammettendo l'opportunità di integrare l'elencazione degli emolumenti utili al computo dell'indennità di buonuscita prevista dal

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 con l'indennità operativa, stante la sua natura retributiva, ha affermato che il carattere pensionabile dell'indennità in oggetto non implica che la stessa debba essere necessariamente inclusa nel trattamento di fine rapporto.

Il nuovo orientamento espresso nella citata sentenza n. 278 del 1995, ha finito per accentuare le discriminazioni in atto tra chi ha ottenuto il diritto in via giudiziale alla riliquidazione della buonuscita con il computo dell'indennità operativa e chi si è vista preclusa anche questa ultima opportunità di rivendicazione del medesimo diritto.

È del tutto evidente che la soluzione dell'annosa questione va perseguita in via legislativa come, peraltro, già sperimentato per l'inclusione nella base di computo della buonuscita dell'indennità integrativa speciale (legge 29 gennaio 1994, n. 87).

Si è quindi predisposta la presente proposta di legge che ricalca la struttura normativa della citata legge n. 87 del 1994. Essa si compone di sette articoli recanti le disposizioni di seguito sintetizzate.

L'articolo 1 stabilisce che le indennità operative di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge n. 78 del 1983, l'indennità pensionabile di cui alla legge n. 121 del 1981, al decreto-legge n. 379 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 468 del 1987, e al decreto-legge n. 341 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1996, nonché l'importo aggiuntivo pensionabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001, vanno computati nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.

L'articolo 2 reca le seguenti disposizioni:

il comma 1 assoggetta le indennità di cui trattasi alla contribuzione vigente a carico del personale iscritto alla gestione ENPAS dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e fissa le modalità di recupero di tale contribuzione;

il comma 2 impone alle amministrazioni competenti il versamento del contributo a loro carico all'ente previdenziale;

il comma 3 introduce un meccanismo di calcolo idoneo a ricomprendere nella buonuscita le differenti misure delle indennità operative di cui alla legge n. 78 del 1983 percepite nel corso del servizio in ragione della differente operatività delle diverse situazioni di impiego;

il comma 4 dispone che il contributo dovuto dai dipendenti cessati dal servizio a decorrere dal decimo anno antecedente la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, sia calcolato avuto riguardo alle indennità ed all'importo aggiuntivo spettanti nel suddetto decennio per il grado, il

livello, la qualifica o la posizione giuridica rivestiti all'atto del collocamento in congedo;

il comma 5 esclude che i recuperi delle contribuzioni e delle riliquidazioni possano essere gravati degli interessi e della rivalutazione monetaria;

il comma 6 prevede che le indennità e l'importo aggiuntivo siano computati nella base contributiva per le future domande di riscatto.

L'articolo 3 reca le seguenti disposizioni:

i commi 1 e 2 sanciscono l'applicazione della legge anche al personale che è cessato dal servizio nel decennio antecedente la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 ed ai superstiti nonché a coloro per i quali non si sono ancora esauriti i rapporti con l'ente di previdenza inerenti alla liquidazione del trattamento di buonuscita;

il comma 3 fissa il calendario delle riliquidazioni della buonuscita dovuta al personale già cessato dal servizio con l'inclusione delle indennità e dell'importo aggiuntivo.

L'articolo 4 dispone l'estinzione dei giudizi pendenti aventi per oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione delle predette indennità e dell'importo aggiuntivo ed il decadimento degli effetti dei provvedimenti giudiziari non definitivi.

L'articolo 5 prevede l'assunzione da parte dello Stato delle spese sostenute dall'ente di previdenza per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita sulla nuova base di computo ai soggetti già cessati dal servizio ed ai loro superstiti.

L'articolo 6 indica gli oneri finanziari relativi all'attuazione della legge.

L'articolo 7 disciplina la data di entrata in vigore della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Le indennità operative di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, ed ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, nonché l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, sono computati, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita del personale militare delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza determinata ai sensi dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

### ART. 2.

1. Sulle indennità e l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 1 è dovuto, a decorrere dal decimo anno antecedente la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alla gestione previdenziale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) — gestione ENPAS. Tale contributo è recuperato in quarantotto rate mensili sul trattamento economico di attività a decorrere dal sesto mese successivo alla data di

entrata in vigore della presente legge. Per coloro che cessano dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la residua somma è trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di buonuscita.

2. Le amministrazioni competenti devono versare alla gestione previdenziale di cui al comma 1 il contributo, nella misura percentuale attualmente prevista, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto all'INPDAP — gestione ENPAS, dal citato termine deve essere effettuato entro il mese successivo.

3. La base di computo delle indennità e dell'importo aggiuntivo di cui all'articolo 1 della presente legge da includere nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è fissata nella misura dell'indennità di impiego operativo di base incrementata, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo di venti anni, secondo le percentuali stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita è computato l'importo annuo delle indennità e dell'importo aggiuntivo di cui all'articolo 1 in godimento alla data di cessazione dal servizio, con riferimento agli anni utili ai fini della liquidazione. Identici criteri di computo operano per il personale delle capitanerie di porto e per il personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena.

4. Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, il contributo è determinato con riferimento alle indennità ed all'importo aggiuntivo di cui all'articolo 1 spettanti nel periodo stesso per il grado, il

livello e la qualifica o la posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed è trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

5. Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi ai sensi del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi né a rivalutazione monetaria.

6. Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, le indennità e l'importo aggiuntivo di cui al comma 1 del presente articolo sono computati nella base contributiva per le domande di riscatto presentate a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

### ART. 3.

1. Il trattamento di cui alla presente legge è applicato anche a coloro che sono cessati dal servizio nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, ed ai loro superstiti, nonché a coloro per i quali non sono ancora esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita.

2. L'applicazione della presente legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a domanda degli interessati da presentare all'INPDAP — gestione ENPAS.

3. La prestazione deve essere corrisposta entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che sono cessati dal servizio nel nono e decimo anno antecedenti il termine stabilito al comma 1; entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che sono cessati dal servizio nel settimo ed ottavo anno antecedenti il termine stabilito al comma 1; entro i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che sono cessati dal servizio nel quinto e sesto anno antecedenti il termine stabilito al comma 1; entro i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge per

coloro che sono cessati dal servizio nel terzo e quarto anno antecedenti il termine stabilito dal comma 1 ed entro i sei anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che sono cessati dal servizio negli ultimi due anni antecedenti il termine stabilito al comma 1.

ART. 4.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennità con l'inclusione delle indennità e dell'importo aggiuntivo di buonuscita di cui all'articolo 1 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.

2. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato alla data di cui al comma 1 restano privi di effetto.

ART. 5.

1. Le spese sostenute dall'INPDAP — gestione ENPAS, al netto delle somme trattenute e recuperate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 3, sono rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle effettive prestazioni erogate al personale di cui all'articolo 1.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



\*14PDL0027220\*